



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ROMANO</u>	<u>GIOVANNI</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ESPOSITO</u>	<u>ANTONIO FRANCESCO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GUALTIERI</u>	<u>GUALTIERO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2/3/2018  
depositato il 20/02/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010€ / IRPEF-ALTRO 2012  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM020€ / 2017 IVA-ALTRO 2012  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM020€ / 2017 IRAP 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE  
VIALE OTRANTO 65

proposto dal ricorrente:

FI / D/

difeso da:

SANCES MATTEO  
VIA ADA CUDAZZO, 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 298/2018

UDIENZA DEL

22/01/2020 ore 09:30

N°

767

PRONUNCIATA IL:


22.01.2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

04.06.2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
STEFANO GIARRA  
Collaboratore Tributario



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica fiscale effettuata da funzionari dell'Agenzia delle entrate di Lecce e relativo processo verbale di constatazione, con avviso di accertamento n. TVM02 /2017 l'Ufficio determinava, in relazione all'anno d'imposta 2012, il maggior reddito, ai fini IRAP ed IVA, della "DE S.a.S.", società di cui Da Ft era socio accomandante.

Con avviso di accertamento n. TVM0 /2017 veniva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, il reddito di partecipazione della Ft.

Avverso i due suddetti atti impositivi, D: Ft ha proposto ricorso dinanzi a questa Commissione, sulla base dei motivi che saranno illustrati in prosieguo.

Si è costituita l'Agenzia delle entrate resistendo al ricorso.

Disposta l'integrazione del contraddittorio, depositate dalla ricorrente memorie, questa Commissione decideva come da dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che, con riguardo all'avviso di accertamento n. TVM0 /2017, l'Agenzia delle entrate, in data 26 novembre 2019, ha depositato "comunicazione della regolarità della definizione della lite", chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Va dunque dichiarata, ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992, la cessazione della materia del contendere limitatamente al suddetto atto impositivo.

2. Con riferimento all'avviso di accertamento n. TVM0





imponibile di € 985.349,00 da cui deriverebbe un Iva a credito pari a € 206.923,00". L'avviso di accertamento soddisfa quindi l'obbligo motivazionale, atteso che l'art. 7, 1° comma, l. n. 212 del 2000 consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche *per relationem*, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (in termini, Cass. civ. [ord.], sez. VI, 11-04-2017, n. 9323).

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che l'omessa dichiarazione dei redditi della società per l'anno 2012 era imputabile al commercialista, nei confronti del quale, dopo la notifica degli atti impositivi, era stata presentata denuncia penale. Sostiene che illegittimamente l'Ufficio aveva ricostruito in via induttiva il reddito d'impresa accertando l'omessa contabilizzazione di ricavi per l'importo di € 115.694,33, avendo la società regolarmente tenuto la contabilità nell'anno oggetto di accertamento. Contesta la riferibilità alla ricorrente del credito IVA dichiarato dal commercialista, rilevando che, in ogni caso, il socio accomandante poteva rispondere, tutt'al più, del debito tributario nei limiti della propria quota sociale.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito indicati.

Va, anzitutto, rammentato che, in tema di dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la



dichiarazione alla competente Agenzia delle entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 09-06-2016, n. 11832). Nella specie, la ricorrente si è limitata a produrre la denuncia penale presentata nei confronti del commercialista della società, senza tuttavia dimostrare di aver esercitato il dovuto controllo sulla effettiva esecuzione dell'incarico ed omettendo di specificare le modalità con le quali il professionista avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento.

Si osserva, poi, che, nella specie, avendo la società omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle entrate ha legittimamente proceduto ad accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973. Ai sensi di tale disposizione, l'Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, determina il reddito complessivo del contribuente; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio (cfr. Cass. n. 14930/2017).

Risulta, invece, fondato il rilievo concernente la limitazione della responsabilità del socio accomandante per il debito tributario nei limiti



5

della propria quota sociale, in considerazione della previsione di cui all'art. 2313 c.c., il quale stabilisce che il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita.

3. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento n. TVM0: \_\_\_\_\_ /2017 ed accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione in relazione all'avviso di accertamento n. TVM0: \_\_\_\_\_ /2017.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.


**P. Q. M.**

La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso di accertamento n. TVM0: \_\_\_\_\_ /2017 ed accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione in relazione all'avviso di accertamento n. TVM0: \_\_\_\_\_ /2017.

Spese compensate.

Lecce, 22 gennaio 2020.

Il Giudice est.



Il Presidente





**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**

**DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
SEGRETARIA DELLA SECONDA SEZIONE  
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
LECCE**

**LECCE, 22 FEBBRAIO 2021**

All' Avv. Matteo Sances

prot. 382/2021

**Oggetto: R.G.R. n 298/18 – F. / D. /** contro Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Lecce – Attestazione di passaggio in giudicato della **sentenza n. 767/02/2020** pronunciata il 22/01/2020 e depositata in segreteria il 04/06/2020.

In esito alla richiesta presentata in data 01/02/2021 dall'avv. Matteo Sances, difensore costituito di parte ricorrente, riguardante la sentenza indicata in oggetto; visti gli atti d'ufficio, effettuate le opportune ricerche con l'ausilio del sistema informatico SIGIT in dotazione all'ufficio;

**SI ATTESTA**

che la sentenza indicata in oggetto risulta essere passata in giudicato.

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

Il Segretario di Sezione  
Stefano Marra